



Media Partner



Monitoraggio applicazione D.Lgs. 81/08: ripartiamo dalle criticità



Marco Masi

Comitato Tecnico Interregionale ITACA

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome



IL SUCCESSO NON
É UN... "INCIDENTE"
Ottobre 2001



Settimana
europea 2001

Attività

Ultime notizie

Risorse

Contatti

Prevenzione degli infortuni in Europa
Settimana Europea della Salute e della Sicurezza sul Lavoro



Agenzia Europea per
la Sicurezza e la
Salute sul Lavoro

DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV

2001

L'Agencia Europea per la Salute sul Lavoro nel Convegno "*The changing World of Work*" (Bilbao, 19-21 ottobre 1998) aveva già avviato un ampio dibattito sulle "sfide" indotte dai cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro.



Processi di decentramento e frammentazione della grande impresa

Lavoratori migranti


Invecchiamento della popolazione e della forza lavoro

Marcata individualizzazione dei rapporti di lavoro





Numero di dipendenti / Numero di Aziende



Numero di Dipendenti



**CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

Novembre 2003

CAMPIONE di 8.943 Aziende

743.000 lavoratori interessati


2003





REGIONI E P.A. COINVOLTE

2003





CAMPIONE TOT. NAZ. 9.500 az.



Esiste un'organizzazione del sistema prevenzionistico aziendale?

2003






La valutazione dei rischi

IL MONITORAGGIO NAZIONALE



2003





Esiste un programma di informazione/formazione?

2003





- Un **programma effettivo delle attività di formazione** esiste solo nel **38%** dei casi
- Tra gli strumenti usati prevalgono quelli più unidirezionali e meno interattivi
- La **verifica finale dell'apprendimento viene effettuata solo nel 24%** delle aziende che realizzato (del tutto o parzialmente) la formazione


2003



- **Maggiori criticità nelle piccole aziende**
- **Punti più deboli :**
 - **La formazione e l'addestramento**
 - **La programmazione degli interventi**
 - **Le procedure di sicurezza**
- **Avvio della partecipazione del RLS**


2003

... se pur ancora incompleta e disomogenea e spesso più formale che sostanziale





- **L**a presenza di un RSPP diverso dal datore di lavoro e con esperienza specifica
- **C**ertificazione figure tecniche della prevenzione
- **L**o sforzo di organizzare un sistema di prevenzione, con identificazione precisa delle responsabilità delle diverse figure
- **L'**effettuazione dell'attività di informazione e formazione specifica e qualificata
- **L**a presenza dei RLS







L'organizzazione del sistema istituzionale di prevenzione

Sviluppo e qualificazione delle **attività di formazione** quale fondamentale strumento di prevenzione attraverso:

- percorsi di accreditamento-certificazione della qualità
- sistemi di verifica di risultato per l'apprendimento e l'addestramento
- produzione e diffusione di linee guida


... in cammino verso il TESTO UNICO






In **attuazione della delega al Governo** di riordinare la materia di sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 1 Legge 123/2007, il 30 aprile 2008 è stato pubblicato il D. Lgs. 81 del 9.4.2008, un dispositivo di revisione, riordino e razionalizzazione dell'intera disciplina prevenzionistica.

LA SECONDA RIFORMA




Lo scopo della riforma è quello di **ridisegnare e revisionare** la materia della salute e sicurezza sul lavoro, fino ad oggi contenuta in molteplici fonti promulgate in un arco di 60 anni, in un'ottica di sistema, nonché di **aggiornare** la normativa tenendo conto delle esperienze maturate e delle più recenti evoluzioni della organizzazione del lavoro.



Definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle **informazioni**, delle **linee guida** e delle **buone pratiche**, anche attraverso il **sistema informativo nazionale per la prevenzione** nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi

LA SECONDA RIFORMA



La promozione e la divulgazione della **cultura della salute e della sicurezza** sul lavoro all'interno **dell'attività scolastica ed universitaria** e nei percorsi di **formazione**, nel rispetto dei principi di autonomia didattica e finanziaria.

Le opportunità dell'**alternanza scuola-lavoro**



Promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, **tramite forme di partecipazione tripartita**, di **progetti formativi**, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il **sistema della bilateralità**, nei confronti di *tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale*



Le principali novità

L'informazione e la formazione vengono inserite tra le **misure generali di tutela previste dall'art. 15.**

Viene ampliato il concetto di lavoratore e l'obbligo di formazione viene esteso anche ai **preposti e ai dirigenti.**

Pur rinviando a successivi **Accordi Stato-Regioni**, viene anticipato il contenuto della formazione con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione **caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda**



Gli art. 36 e 37 sono due momenti chiave del funzionamento dell'intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce delle statistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avviene per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % è causato dal comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici:

“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un'adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all'interno del luogo di lavoro»



Cassazione penale sez. IV sentenza n. 10312 del 6 marzo 2009:

2009

Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, **non sono limitati ad un rispetto meramente formale**, come può essere quello derivante dalla predisposizione dei documenti di propria competenza, ma esige che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta ad **assicurarsi che le regole in questione vengano assimilate dai lavoratori e rispettate nell'ordinaria prassi di lavoro.**



Cassazione penale sez. IV sentenza n. 1226 del 18 gennaio 2011:

2011

il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro; trattasi di uno **specifico onere di informazione, formazione e assiduo controllo**, cui l'imputato non avrebbe dovuto sottrarsi nei confronti dell'infortunato, allorquando questi era stato assunto ed era quindi venuto per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a lui non familiari e tali, perciò, da poter riservare insidie non note.



Gli spunti di miglioramento

GLI AMBITI DI MIGLIORAMENTO

- **Individuazione di soggetti autorizzati “ex lege”** solamente tra enti, istituzioni o strutture private che svolgono attività di formazione in modo istituzionale (ASL, INAIL, Università, ecc.), dotati di specifica conoscenza e competenza nel settore.
- Tutti gli altri soggetti che svolgono attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia autonomamente che in collaborazione con soggetti legittimati, devono dimostrare/certificare la competenza **(accreditamento regionale con certificazione competenze e/o sistema di gestione, secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi)**
- Tutti i soggetti accreditati/certificati possono **operare sull'intero territorio nazionale** (riconoscimento reciproco accreditamenti regionali).



Gli spunti di miglioramento

GLI AMBITI DI MIGLIORAMENTO

- Programmare un **Piano Nazionale dei Controlli** mirato alla “formazione efficace”. Controlli sistematici nelle aziende e presso i soggetti formatori accreditati/certificati.
- Definizione di metodi per la verifica dell’efficacia della “funzione educativa” della formazione erogata.
- Istituzione del **libretto formativo individuale elettronico** con inserimento dei percorsi formativi realizzati a cura dei soggetti formatori abilitati.
- Predisporre un **protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning** e avviare controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.
- Definire precisi **“Indicatori di performance”** dei processi di formazione professionale con cui misurare e confrontare i percorsi formativi erogati.
- Migliorare i criteri di verifica della **“Qualificazione dei Formatori”** in linea con gli standard europei (EQF).

2018-2019

Obiettivo dell'indagine sarà quello di capire lo stato dell'arte dell'applicazione del D.Lgs. n.81/08 valorizzando il ruolo del consulente alla sicurezza, vero protagonista nel contesto di applicazione della normativa e punto di contatto tra imprese e stakeholder esterni (organi di vigilanza, INAIL...).

**Risposte ricevute dai soci
AiFOS al primo
questionario: **232****

